

# SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

**Giovedì 10 marzo 2016**

**590<sup>a</sup> e 591<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace **(1738)**

- CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace **(548)**

- SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale **(630)**

- LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente **(1056)**

- STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace (1202)

- GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace (1292)

- RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (1798)  
(Voto finale con la presenza del numero legale) - Relatore CUCCA  
(Relazione orale)

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1878)

- MANCONI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (1203)  
- Relatore MAZZONI

2. DIRINDIN ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" (1894)

- LUMIA e BENCINI. - Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie (98)

- MINEO ed altri. - Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie (248)

- MORONESE ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (1832)  
- Relatore CAMPANELLA

**alle ore 16**

**Interpellanze e interrogazioni** (*testi allegati*)

**INTERROGAZIONE SULL'ACCANTONAMENTO DEL TFR  
DURANTE IL PERIODO DI FRUIZIONE DELLA CASSA  
INTEGRAZIONE IN DEROGA**

(3-02398) (25 novembre 2015)

ANGIONI, PEGORER, ESPOSITO Stefano, ALBANO, PEZZOPANE, SOLLO, D'ADDA, LAI, GATTI, MANASSERO, FAVERO, IDEM, VALDINOSI, FERRARA Elena - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge n. 92 del 2012, recante "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", introduce la cassa integrazione in deroga, con la quale si prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di aziende, appartenenti ad alcune categorie, di usufruire di tale strumento, qualora gli stessi siano sprovvisti dei requisiti per accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria;

la concessione del citato strumento mantiene la pienezza del rapporto di lavoro tra lavoratore ed azienda, sollevando quest'ultima dal solo onere del pagamento della retribuzione, con il mantenimento implicito, e non equivocabile, di tutte le altre normative concernenti gli oneri in capo al datore di lavoro;

secondo i dati INPS, la cassa integrazione in deroga è stata utilizzata per un monte ore pari a 237.111.115, nell'anno 2014, e a 83.055.418, tra gennaio ed ottobre 2015;

considerato che:

risulta all'interrogante che in diverse Regioni del Paese siano in fase di apertura molteplici vertenze, nelle quali i datori di lavoro sosterebbero di non avere l'obbligo di accantonamento del trattamento di fine rapporto (Tfr), nel periodo di svolgimento della cassa integrazione in deroga, in quanto la normativa non prevedrebbe esplicitamente a loro carico tale onere;

tale situazione, se non definita oggettivamente, rischia di provocare un ulteriore, grave ed irreparabile danno alle migliaia di lavoratori che hanno o stanno utilizzando lo strumento citato,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo non ritenga necessario, sulla base delle vigenti normative, chiarire definitivamente a quale soggetto spetti l'obbligo dell'accantonamento del Tfr durante il periodo di fruizione della cassa integrazione in deroga.

## **INTERPELLANZA SUGLI ATTI INTIMIDATORI AI DANNI DI UN SENATORE IN CARICA**

(2-00330) (3 dicembre 2015)

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO, LANGELLA, LONGO Eva, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che nel corso della notte del 2 dicembre 2015, a Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli, si è incendiata l'automobile del senatore Falanga, componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie;

considerato che, sulla base degli elementi informativi a disposizione degli interpellanti:

circa un anno fa, nel comune di Torre Annunziata si insediò, nominata dal Prefetto di Napoli, una Commissione d'accesso per verificare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata sull'operato dell'amministrazione comunale, nonché sull'assegnazione di appalti e lavori pubblici;

nonostante tale Commissione avesse accertato l'esistenza di infiltrazioni camorristiche nel comune, il Ministero dell'interno non ha provveduto a sciogliere l'amministrazione comunale;

in seguito a questa decisione, la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie richiese ed ottenne dal Ministero dell'interno, per esaminarla, la relazione della Commissione d'accesso citata, scoprendo che i commissari avevano suggerito di sciogliere il Consiglio comunale, individuando episodi criminosi e condizionamenti di inaudita gravità;

successivamente, la stessa Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie volle audire i 3 componenti della Commissione d'accesso insediatasi a Torre Annunziata, i quali confermarono il loro giudizio circa l'esistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale;

nelle settimane successive, la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie audì il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, dottor Alessandro Pennasilico;

lo stesso senatore citato ha fatto richiesta alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie di acquisire gli atti della Commissione d'accesso, richiedendo l'audizione dei vari soggetti interessati alle vicende verificatesi a Torre Annunziata;

in seguito a tali iniziative, il senatore in questione è stato informato dell'instaurarsi di un clima ostile nei suoi confronti per aver fatto sì che, quanto emerso in seno alla Commissione d'accesso, insediatasi a Torre Annunziata, fosse diventato oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare Antimafia;

circa un mese fa, il senatore ha ricevuto nella cassetta postale della sua abitazione di Torre Annunziata 2 fotografie, scattate ad una sua proprietà immobiliare presso il comune di Salerno;

di tale circostanza, ritenuta minatoria, il senatore ha provveduto ad informare il Prefetto di Napoli, e la presidente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo per quali motivi non sia proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere, al fine di far luce sui fatti intimidatori di cui è stato destinatario un autorevole componente della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie;

se non intenda procedere all'adozione di misure atte a tutelare la persona del suddetto parlamentare, dopo il verificarsi degli atti intimidatori ai suoi danni esposti in premessa.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SUL RIPETERSI DI INCIDENTI E MALFUNZIONAMENTI DEGLI ASCENSORI DELL'OSPEDALE "CANNIZZARO" DI CATANIA**

(2-00344 p. a.) (28 gennaio 2016)

BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, CRIMI, CATALFO, DONNO, BUCCARELLA, PETROCELLI, GAETTI, BOTTICI, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, MORRA, CASTALDI, MARTON, GIARRUSSO, SERRA, LUCIDI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, TAVERNA, MARTELLI, PUGLIA, BLUNDO, SCIBONA, FATTORI, CIAMPOLILLO, COTTI, CIOFFI, LEZZI, MONTEVECCHI - *Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che:

da organi di stampa locale, si veda un articolo de "Le iene siciliane" del 23 gennaio 2016, si apprende la seguente notizia: "È finita soltanto con alcune lesioni e tanta paura: per l'ennesima volta, però, l'ospedale Cannizzaro di Catania mostra inefficienze gravi nel funzionamento degli ascensori";

il medesimo articolo riporta la notizia riguardante «la denuncia di alcuni familiari di un degente, ricoverato all'ottavo piano, presso la neurochirurgia, padiglione F2 del nosocomio catanese». Si legge: «Ieri, in occasione di una visita al loro caro, al momento dell'uscita, alcuni di loro, fra cui alcuni bambini, hanno preso l'ascensore: dopo un avvio normale e una discesa cominciata senza problemi, all'improvviso, sono precipitati al piano meno due, insomma nei sotterranei. (...) Immediatamente gli occupanti l'ascensore hanno azionato l'allarme. Ma i soccorsi sono arrivati soltanto dopo 45 minuti! Così hanno denunciato i protagonisti di questa giornata di paura al Cannizzaro. Quello che sembrava un tecnico di ascensori ha successivamente aperto la porta dell'ascensore, rimasta bloccata, consentendo l'uscita a chi era rimasto lì dentro ed è andato via. Anzi, prima con un cellulare ha chiamato invitando a bloccare l'ascensore n. 2. Subito, senza offrirci alcun aiuto, si è allontanato repentinamente - hanno denunciato i protagonisti di questa avventura nella sanità catanese. A quel punto, a loro non è rimasto altro che ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso, lamentando lesioni in sei casi. In un caso, una donna è ancora ricoverata nello stesso ospedale! Dall'increscioso fatto è scaturita una denuncia ai carabinieri»;

non è la prima volta che all'interno dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania accadono eventi del genere;

risulta agli interroganti, infatti, che il 18 luglio 2015 un'altra tragedia è stata sfiorata; in particolare, da una notizia apparsa sul quotidiano *on line* "Cataniatoday" del 21 luglio si è venuti a conoscenza, attraverso la testimonianza di un cittadino catanese coinvolto nella vicenda, di quanto occorso: «Prendiamo l'ascensore, ottavo piano, entrano altre persone, siamo in 8. All'improvviso una corsa velocissima, uno strappo, un contraccolpo orrendo: l'ascensore si blocca. Paura tanta, inizia a mancare l'ossigeno, siamo tanti, 6 adulti, mio figlio di 8 mesi e un bambino di 8 anni circa. C'è pure una signora anziana. Gridiamo, nessuno ci sente. Il tempo scorre, suoniamo l'allarme, ma è afono: solo un debole cicalio. Non viene nessuno e io impreco, non capisco come una struttura pubblica che accoglie migliaia di persone non predisponga un servizio di sicurezza agli ascensori. Il mio piccolo piange senza soluzione di continuità e nessuno ci sente. I cellulari non hanno campo. Poi sentiamo delle voci, sono parenti e pazienti ricoverati, si prodigano, ma non ricevono risposte dal personale sanitario perché nessuno è reperibile. Né i tecnici, né il responsabile alla sicurezza, né il dirigente sanitario. Chiamano i pompieri che dopo un po' arrivano. L'ascensore nel frattempo traballa, ho paura che possa crollare, la tensione è alle stelle. (...) È passata un'ora esatta, ci tirano fuori. Sono basito: non c'era nessun responsabile alla sicurezza, nessun addetto agli ascensori che potesse intervenire a sbloccare e liberarci. Se quell'angelo custode non avesse sentito il pianto del mio piccolo Linus staremmo ancora lì dentro l'ascensore, cianotici o svenuti»;

l'azienda ospedaliera Cannizzaro, come risulta dall'articolo, ha inteso precisare che l'evento accaduto il 18 luglio 2015 non è dovuto ad un cedimento, ma, stando agli elementi tecnici riscontrati, ad un blocco dell'ascensore, tanto che gli stessi vigili del fuoco intervenuti, nella loro relazione, l'hanno attestato quale presumibile causa del sinistro;

risulta agli interroganti che l'ospedale Cannizzaro avrebbe comunicato di riconoscere i disagi subiti dagli utenti, precisando che, a conclusione dell'intervento dei vigili del fuoco, sul posto erano presenti un'infermiera di *triage* e un ausiliario, inviati dal pronto soccorso allertato dalla stessa azienda, al fine di prestare le eventuali cure richieste a seguito dello *stress* subito dagli utenti;

considerato che:

le notizie sono state confermate anche da altri organi di stampa si veda "l'urlo" del 22 luglio 2015, che riferiscono quanto segue: «Sabato pomeriggio, intorno alle 17.30, Giovanni Coppola porta a far visitare il figlio di 8 mesi all'ospedale Cannizzaro di Catania, finiti i controlli all'ottavo piano, Coppola entra in ascensore per raggiungere il pian terreno. Sono in otto compreso il bambino piccolo. Una corsa veloce, esageratamente, che toglie il respiro, conduce tutti tra il piano meno 1 ed il meno 2. Lo schianto non si realizza per un metro e mezzo circa. Dentro l'ascensore fa caldo. Sono presenti tra gli altri un bambino di 8 anni ed una signora anziana di circa 80 anni che è anche asmatica. I signori, bloccati dentro la cabina, cercano di lanciare l'allarme, niente da fare non funziona. Parte un piccolo cicaleccio che non fa altro che far sobbalzare ed innervosire le persone presenti dentro l'ascensore. La cabina oscilla pericolosamente, tutte le persone all'interno sanno che devono ridurre qualsiasi movimento, ma comincia il panico. Trascorre mezz'ora così con il caldo e l'aria irrespirabile, 8 persone strette come sardine dentro una scatola di latta. Il neonato comincia a piangere da subito. Finalmente dopo 30 minuti, una donna dal piano meno 1 avverte il pianto provenire dal vano ascensore. A quel punto gli intrappolati riescono ad aprire una fessura tra le porte. La donna riuscirà a mala pena a passare dell'acqua. La bottiglia che cade a terra fa muovere pericolosamente l'ascensore che sembra appeso ad un filo di cotone. La donna che ha scoperto le persone chiuse dentro la cabina si lancia alla disperata ricerca del personale ospedaliero. Niente da fare, non c'è anima viva. È il signor Coppola che allora chiede alla signora di rivolgersi direttamente ai vigili del fuoco. I pompieri, almeno loro, intervengono tempestivamente. Dopo quasi un'ora di reclusione forzata gli otto vengono liberati. All'apertura delle porte nessuno presta soccorso malgrado si tratti di un ospedale. Nessuno misura niente ad alcuno. Sarà Coppola a portare il figlio piccolo al reparto pediatria per accertare lo stato di salute del bambino divenuto bianco come un cencio. I medici lo rassicurano "il bambino è disidratato - gli dicono - ha pianto per un'ora in condizioni al limite per un neonato»;

come si legge sul citato articolo di "Cataniatoday", dal rapporto dei vigili del fuoco si evince che «l'intervento tecnico è stato eseguito tempestivamente, in quanto i vigili sono arrivati sul posto alle 17.27, cinque minuti dopo la chiamata effettuata alle 17.22, e qualche minuto dopo è intervenuto anche l'addetto alla manutenzione. L'Ufficio Tecnico dell'Azienda Cannizzaro nell'immediatezza ha comunque scritto alla ditta, chiedendo le ragioni dell'accaduto e invitando a porre in atto ogni iniziativa utile a prevenire in futuro ulteriori analoghi guasti»;



considerato inoltre che:

con interpellanza 2-00206, pubblicata il 1° ottobre 2014, si rilevava che con l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta *spending review*, è stata disposta la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Lo stesso articolo prevede il trasferimento delle competenze degli organismi soppressi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

in data 8 febbraio 2013, il Ministero dell'interno ha formulato una richiesta di parere al Consiglio di Stato, con particolare riferimento ai diversi aspetti relativi ai termini di decorrenza della soppressione e all'effettiva applicabilità della disposizione per alcuni organismi del dicastero caratterizzati da competenze di particolare profilo;

secondo quanto emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato sull'affare n. 00480/2013 (parere n. 1634/2014), sarebbe stato opportuno sottrarre alla soppressione tutti gli organismi del Ministero che "per la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero";

nell'elenco allegato alla richiesta di parere figura anche la commissione per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, che ha il compito di effettuare le attività connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali per il conseguimento del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato, certificato rilasciato dal prefetto;

nel parere reso dal Consiglio di Stato, contrariamente alle indicazioni del Ministero dell'interno, che insisteva per il mantenimento della struttura, poiché le competenze tecniche richieste sono volte a garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, si afferma che "Tale Commissione, oltre ad avere un costo di funzionamento non esiguo, appare priva del carattere di infungibilità";

a giudizio degli interpellanti, il carattere di infungibilità, quale requisito imprescindibile richiamato dal Ministero dell'interno per giustificare il mantenimento delle commissioni, non è stato adeguatamente valutato dal Consiglio di Stato, nonostante sia sufficientemente chiara ed evidente l'esigenza di garantire le competenze tecniche richieste ai fini della tutela

della salute e della sicurezza degli utilizzatori degli impianti, in linea, tra l'altro, con la normativa europea;

per valutare il possesso delle conoscenze tecniche, teoriche e pratiche, necessarie per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione sugli ascensori, sono indispensabili competenze specifiche ed esperienza professionale difficilmente disponibili presso il personale in organico al Ministero dell'interno o, nello specifico, alle Prefetture;

eventuali organismi formati da soggetti appartenenti alle amministrazioni pubbliche privi dei requisiti sarebbero ovviamente illegittimi;

considerato altresì che:

la sospensione degli esami sta procurando un grave nocumento alle imprese operanti nel settore, le quali, invece, hanno investito importanti risorse nella formazione del proprio personale, al fine di permettere ai tecnici, in particolare agli apprendisti, di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare l'esame di abilitazione;

della questione sono stati informati i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico;

il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ha risposto all'interrogazione 4-06728 del 4 novembre 2014, a prima firma dell'on. Davide Crippa, affermando che «Allo stato, dunque, la competenza in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi è da intendersi attribuita alle prefetture, che prive, però, del supporto della Commissione, presentano oggettive difficoltà in ordine alle conoscenze tecniche necessarie per la verifica dell'idoneità dei candidati al conseguimento del titolo abilitativo»;

dalla risposta emergono anche delle precisazioni consistenti in 5 punti: 1) il Ministero dello sviluppo economico è sommariamente a conoscenza della situazione e ritiene necessario approfondirne tutti gli aspetti in un'apposita riunione con le altre amministrazioni interessate, già programmata in tempi brevi per iniziativa del Sottosegretario delegato; 2) nella riunione, oltre a valutare tutte le possibili misure organizzative immediate e utili a porre rimedio alla grave criticità, si potrà approfondire anche l'ipotesi di eventuali interventi in sede normativa volti a modificare o semplificare le modalità di conseguimento dell'abilitazione e, ove occorra, l'assetto delle relative competenze; 3) le soluzioni immediate e gli interventi a regime da individuare dovranno certamente tenere presente l'esigenza, in particolare in questo momento, di garantire l'accesso al mercato ai giovani ed a quanti

comunque hanno svolto gli anni di apprendistato e frequentato corsi al fine di sostenere l'esame di abilitazione; 4) fino a nuovi interventi normativi in materia, che potrebbero eventualmente individuare anche casi di esenzione o altre semplificazioni, il certificato di abilitazione rimane certamente necessario per svolgere l'attività di manutenzione; 5) un eventuale intervento normativo risolutivo del problema, ove ritenuto opportuno e necessario a seguito degli approfondimenti già programmati, potrà essere effettuato in occasione delle prossime ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, modifiche necessarie ai fini dell'attuazione della recente direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE);

considerato ancora che:

risulta agli interroganti che si sono svolte due riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico, la prima di coordinamento in data 25 marzo 2015, durante la quale sono state vagliate soluzioni sul piano tecnico per ovviare alla soppressione della commissione prefettizia, convenendosi sull'opportunità di procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di rilascio del titolo abilitativo all'esercizio della manutenzione degli ascensori e montacarichi e la seconda, in data 8 aprile, alla quale hanno partecipato alcuni rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

durante la prima riunione il Ministero dell'interno avrebbe sollevato la possibilità di riconsiderare la competenza prefettizia sulla materia, in considerazione del fatto che gli interessi tutelati dalla norma attengono essenzialmente a profili di sicurezza e salute degli utilizzatori;

dalla seconda riunione è, invece, emersa la soluzione condivisa di ricostituire la commissione, rivedendone la composizione, al fine di prevedere esclusivamente rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture, attesa la loro competenza in materia, ed incardinando tutto il procedimento, incluso il rilascio del patentino, in capo al Dicastero del lavoro che, oltre ad avere la competenza primaria, dispone di uffici periferici dislocati a livello provinciale;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che è stata valutata anche la possibilità di surrogare nell'immediato la commissione con una conferenza di servizi o un tavolo tecnico permanente che possa espletare gli esami bloccati da circa 2 anni e che al Ministero dell'interno è stato chiesto di acquisire, tramite le

Prefetture, i dati relativi al numero delle domande di esame ad oggi rimaste inevase;

gli interroganti temono che vi sia una stretta connessione fra i fatti occorsi presso l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania e il blocco degli esami per conseguire il cosiddetto patentino, tale da lasciare il dubbio che dietro a questi casi si nascondano esempi di cattiva gestione o incauta manutenzione da parte di soggetti, possibilmente privi di adeguata preparazione tecnica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito, con particolare riferimento all'importanza che riveste la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento e, più in generale, del trasporto verticale;

quali iniziative di competenza siano state intraprese per risolvere definitivamente l'incresciosa situazione che non solo penalizza le aziende e i lavoratori del comparto, ma soprattutto mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini che fanno uso del trasporto verticale;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, stiano valutando urgenti iniziative, anche di carattere normativo, considerando l'eventuale ipotesi di ripristinare presso le Prefetture, nelle more di una rivalutazione degli organismi collegiali soppressi dal decreto-legge n. 95 del 2012, le commissioni di abilitazione alla manutenzione degli ascensori nella loro precedente composizione, o costituite secondo criteri diversi, purché venga garantito il possesso delle caratteristiche tecniche e pratiche necessarie per il rilascio del certificato di abilitazione in favore di personale abilitato per garantire la sicurezza degli utenti e degli utilizzatori del trasporto verticale, scongiurando altresì tragedie come quelle sfiorate a Catania nei mesi scorsi e soprattutto occorse in luoghi in cui questo genere di servizio deve escludere ogni tipo di errore umano e tecnico;

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, presso la Regione Siciliana affinché venga effettuata, da parte degli organi preposti, un'indagine al fine di appurare la puntuale applicazione della normativa vigente in materia, nonché di verificare la regolarità delle schede di manutenzione e di funzionamento degli impianti, valutando l'ipotesi di investire l'autorità giudiziaria del potere di indagine, nel caso in cui dovesse emergere l'esistenza di responsabilità in capo alla ditta autorizzata alla manutenzione degli ascensori dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania.



## **INTERROGAZIONE SULLE PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELL'ELEZIONE DEL SINDACO DI ALCAMO (TRAPANI) NEL 2012**

(3-01125) (22 luglio 2014)

GIARRUSSO, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTA, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

nella città siciliana di Alcamo (Trapani), che conta 46.000 abitanti, le elezioni amministrative comunali del maggio 2012 sono state vinte al ballottaggio dal candidato sindaco Sebastiano Bonventre, supportato dall'ex senatore Antonino Papania, alcamese e, a notizia degli interroganti, personaggio discusso per le modalità con cui avrebbe ottenuto l'ampio consenso locale a lui attribuito nonché ritenuto, dal Partito democratico, impresentabile alle scorse elezioni politiche;

nell'ambito della competizione elettorale Bonventre è stato sostenuto da 6 liste ed ha sconfitto il candidato concorrente, Niclo Solina, sostenuto dalla sola lista civica "ABC", per soli 39 voti;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

a circa un anno dal voto, si è diffusa notizia delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Trapani nel corso del periodo elettorale, che riguardavano tra l'altro anche intercettazioni ambientali, da cui emergerebbe la figura dell'ex senatore Papania, considerato in grado di condizionare il voto ed alterarne il risultato mediante dazione di denaro, promesse di posti di lavoro e distribuzione di generi alimentari;

nei confronti di Papania e altri sarebbero stati avviati 2 processi penali, l'uno per associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio, l'altro per voto di scambio. In quest'ultimo processo si sono costituiti parte civile oltre 100 cittadini elettori. Nell'ambito di un processo per voto di scambio, tale cifra può essere considerata un *record* italiano;

considerato inoltre che:

nel giugno 2012 il candidato sconfitto al ballottaggio, Niclo Solina, ha impugnato il risultato elettorale lamentando che questo era stato alterato dal meccanismo di controllo del voto e, specificamente, che un gran numero di schede attribuite al candidato Sebastiano Bonventre erano nulle poiché viziate da segni di riconoscimento; tale circostanza risulta essere emersa anche dalle indagini della Procura della Repubblica;

dopo 2 pronunzie di inammissibilità del TAR e del Consiglio di giustizia amministrativa, successivamente alla conoscenza dei documenti delle indagini penali, nell'agosto 2013 Niclo Solina ha proposto ricorso per revocazione, discusso avanti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2014;

con decisione dello stesso 5 febbraio il Consiglio, sulla base dei documenti sopravvenuti, ha disposto la verifica delle schede di 35 sezioni elettorali onde accertare la presenza di segni di riconoscimento sulle schede votate in favore di Bonventre e, quindi, accertare quale sia l'effettivo risultato dell'elezione a sindaco;

il Consiglio ha delegato il Prefetto di Trapani ad effettuare il controllo delle schede, assegnando il termine del 30 settembre 2014 per riferire sull'esito ed ha rinviato il procedimento all'11 dicembre 2014, quindi a distanza di quasi un anno;

considerato infine che:

a parere degli interroganti genera preoccupazione sia la lunghezza sia dei tempi giudiziari che di verifica anche in occasione di procedimenti elettorali, urgenti per legge, sia l'atteggiamento assunto da esponenti politici locali, molto vicini all'ex senatore Papania, che farebbero equivocamente intendere di avere influito e di potere ancora influire nel procrastinare i tempi giudiziari in modo da far giungere decisione a mandato sostanzialmente completato;

risulta agli interroganti che autorevoli funzionari del Comune di Alcamo darebbero per certa una richiesta di proroga da parte del prefetto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se siano a conoscenza di quale sia il motivo per cui il prefetto di Trapani, malgrado sia trascorso più di un mese dalla pubblicazione della sentenza, non abbia dato avvio al controllo delle schede elettorali al fine di dissipare ogni possibile dubbio circa un'eventuale sopraggiunta richiesta di proroga che, a parere degli interroganti, si profilerebbe come un danno nei confronti

di una comunità in attesa di conoscere l'esito di una vicenda che potrebbe aver alterato i principi su cui si fonda la democrazia.



## **INTERROGAZIONE SU EPISODI RELATIVI A SOVRAESPOSIZIONE DA AMIANTO PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA**

(3-02422) (9 dicembre 2015)

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI - *Al Ministro dell'interno* -  
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 25 ottobre 2014 alcune unità del personale dei Vigili del fuoco di Macerata sono intervenute per estinguere un incendio di un capannone industriale con coperture in *eternit*;

le conseguenti analisi e visite mediche, volte a verificare l'eventuale esposizione all'amianto da parte del personale, hanno permesso di accertare che dei 6 vigili del fuoco intervenuti nell'occasione, 4 sono risultati positivi all'inalazione e quindi all'esposizione alle fibre di amianto;

il dubbio dei medici è che il dato riscontrato da sovraesposizione non sia ricollegabile all'ultimo intervento, ma che possa derivare anche da precedenti operazioni di soccorso, ovvero che, già in passato, gli stessi siano stati esposti ad altre contaminazioni nello svolgimento di diversi e precedenti interventi, tenuto anche conto del lungo periodo di incubazione (ventennale);

i sindacati CGIL CISL e UIL hanno richiesto al comando provinciale di Macerata di effettuare un ulteriore *screening* sul personale, che non intervenne nell'operazione di soccorso citata, al fine di poter acquisire un metro di paragone con il restante personale. Inoltre, la direzione regionale dei Vigili del fuoco delle Marche ha altresì chiesto al Ministero dell'interno, in data 18 settembre 2015, di autorizzare il suddetto *screening* diagnostico per almeno il dieci per cento del personale del comando di Macerata;

considerato che:

la legge 27 marzo 1992, n. 257, ha riconosciuto, anche sul piano normativo, la pericolosità dell'amianto, dettando norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, nonché per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto;

la medesima legge ha inoltre previsto la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli

stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del conseguente danno biologico;

l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, ha esteso i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto in attività non soggette all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

considerato inoltre che:

l'art. 38, secondo comma, della Costituzione prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare le cause di tale sovraesposizione all'amianto e quindi far disporre lo *screening* diagnostico sul personale del Comando dei Vigili del fuoco di Macerata;

se non intenda verificare che i presidi (DPI), ad oggi utilizzati dai Vigili del fuoco durante lo svolgimento delle loro funzioni, siano atti a tutelare gli stessi in caso di incendi di materiali tossici;

se non intenda sottoporre ad adeguate verifiche i luoghi di lavoro del personale, al fine di accertare se sussistano, o siano esistite, concause negli stessi ambienti di lavoro del comando dei Vigili del fuoco di Macerata.

**INTERROGAZIONE SULLA VICENDA DI ALCUNI  
PARTECIPANTI AD UNA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE NEI  
VIGILI DEL FUOCO**

(3-02662) (9 marzo 2016) (Già 4-02825) (14 ottobre 2014)

**RICCHIUTI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 72 dell'11 settembre 2007, ha avviato una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale;

con il decreto ministeriale n. 1101 del 6 marzo 2008, in fase istruttoria, i signori Attilio Benvenuto, Mario Belardi, Giuseppe Magno e Salvatore Luigi Smurra e i Signori Gennaro Bracigliano, Luca Carpentieri, Vincenzo De Nigris, Luca De Rosa, Antonio Gioia, Antonio Lo Polito, Enrico Santomauro e Enrico Senatore sono stati esclusi dalla procedura selettiva in questione per mancanza del requisito dell'effettuazione dei richiesti 120 giorni di servizio in qualità di volontario del Corpo nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007;

con le ordinanze n. 1341/2009 del 18 marzo 2008, n. 2856/09 del 5 giugno 2009 e n. 6130/2009 del 14 dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte dalle persone citate avverso il decreto di esclusione, ammettendo i ricorrenti alla procedura selettiva;

con i decreti ministeriali n. 170 del 6 agosto 2009 e n. 21 del 28 febbraio 2010, costoro sono stati riammessi alla procedura selettiva;

il 20 aprile 2010, con nota del Ministero dell'interno, si è dato avvio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, tenutasi il 5 maggio 2010, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'11 maggio 2010, con nota del Ministero, si comunicava alle persone citate l'assunzione nel profilo di vigile del fuoco con l'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale della durata complessiva di 6 mesi, iniziato il 7 giugno 2010 e terminato alla conclusione del medesimo anno;

il 13 maggio 2010 essi hanno presentato la dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 nella quale hanno sottoscritto l'impegno,

tra gli altri, a non aver alla data di assunzione in servizio altro tipo di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o datore di lavoro privato: ognuna di queste persone ha corrisposto gli impegni sottoscritti, interrompendo i rapporti di lavoro in essere presso privati datori di lavoro; nel frattempo i 12 vigili del fuoco hanno preso servizio presso vari comandi del Nord Italia;

il Ministero dell'interno, con nota dell'11 luglio 2011, ha dato esecuzione alla sentenza intervenuta del Consiglio di Stato n.9 del 24 aprile 2011 e conseguentemente ha proceduto anche all'annullamento del provvedimento di assunzione dei 12 vigili del fuoco interrompendo in questo modo il rapporto di lavoro con le persone citate;

i provvedimenti sono stati impugnati dai 12 vigili del fuoco i quali hanno rappresentato che l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9/2011 non poteva legittimare anche la rimozione dei provvedimenti di assunzione che sono stati emessi senza l'esplicitazione da parte del Ministero della loro subordinazione all'esito del giudizio di merito con conseguente perdita anche del precedente impiego da parte degli stessi vigili;

tutti i 12 vigili hanno adito il giudice amministrativo avverso i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione;

i 12 vigili del fuoco, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una situazione drammatica in ragione del "licenziamento" subito dal Ministero dopo che gli stessi si sono licenziati dai precedenti posti di lavoro ed aver prestato, senza soluzione di continuità, servizio per anni;

il datore di lavoro non può far ricadere sul lavoratore reclutato e successivamente ammesso in servizio a tempo indeterminato le conseguenze negative delle sue valutazioni discrezionali, privandolo del posto di lavoro;

nell'ordinamento italiano non esiste un'assunzione a tempo indeterminato con riserva, essendo l'assunzione sempre e soltanto definitiva, soprattutto con riferimento ai rapporti di pubblico impiego;

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 179 del 23 aprile 2001, rileva che: quando il giudice amministrativo, con pronuncia cautelare, abbia ammesso con riserva il ricorrente alla prova concorsuale, se il ricorrente supera le prove, l'amministrazione può scegliere di congelare la fase successiva del procedimento di assunzione in attesa della sentenza di merito, oppure procedere all'assunzione definitiva; non può procedere invece ad

un'assunzione con riserva... l'amministrazione se non ritiene di dover assumere in via definitiva il ricorrente risultato nel frattempo vincitore e deve soprassedere da qualsiasi provvedimento di nomina che non aveva i criteri della definitività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere, di carattere amministrativo o normativo, per provvedere alla riassunzione dei 12 vigili del fuoco.

## **INTERROGAZIONE SUL PERSONALE INFERMIERISTICO MILITARE GIUDICATO INIDONEO AL SERVIZIO MILITARE**

(3-02490) (13 gennaio 2016)

BENCINI, ROMANI Maurizio, SIMEONI - *Ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato emanato il decreto 18 aprile 2002, concernente la procedura per il trasferimento del personale delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri dichiarato inidoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Secondo la normativa, ed in linea con l'art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, il personale militare inidoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

ai sensi e per l'effetto dell'art. 212 del decreto legislativo n. 66, il personale infermieristico militare svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43; ad esso viene, peraltro, attribuita la diretta responsabilità e gestione dell'attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, in linea con le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;

secondo il contratto collettivo nazionale di categoria, l'infermiere è inquadrato nell'area 3a (categoria D qualifica dei funzionari) mentre in ambito militare, nonostante il conseguimento del titolo di laurea abilitante, tale operatore continua ad essere arruolato nel grado di maresciallo (area 2a, operatori). Appare evidente, dunque, come il maresciallo infermiere, giudicato non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa subisca un declassamento giuridico e funzionale;

considerato che:

in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante norme circa il trasferimento al Servizio sanitario nazionale della

sanità penitenziaria, veniva stabilito come al personale sanitario infermieristico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile dovesse riconoscersi l'inquadramento nella categoria D, a prescindere dal ruolo di appartenenza presso il Ministero della giustizia, tenuto conto esclusivamente dei titoli effettivamente posseduti e dei requisiti professionali richiesti dai contratti collettivi nazionali vigenti (come da allegato "B");

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Con riferimento ai criteri di inquadramento, le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza per consentire al personale sanitario infermieristico militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di essere inquadrato tra il personale sanitario infermieristico civile di area 3a;

se, in particolare, il Ministro della difesa intenda verificare, nel dettaglio, il numero complessivo degli infermieri militari i quali, ad oggi, risultano

transitati all'impiego civile per inidoneità al servizio militare, nonché il profilo professionale loro assegnato in occasione del transito;

se, in particolare, intenda, verificati i costi sostenuti dall'amministrazione pubblica per la formazione del personale sanitario infermieristico militare, garantire la professionalità acquisita dal proprio personale mettendo quest'ultimo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni in caso di perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare.